

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 23/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 1.7.2009 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 4 notificava alla s.r.l. Petra l'avviso di accertamento con cui procedeva alla rettifica degli importi indicati nella dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2005 per il periodo di imposta 2004, nello specifico veniva accertato ai fini IRES un reddito di impresa pari ad euro 1.216.178,00 a fronte di un reddito dichiarato di euro 630.684,00, ai fini IVA una maggiore imposta di euro 25.482,00 ed ai fini IVA un valore di produzione netto per euro 1.486.665,00

Con tempestivo ricorso la contribuente s.r.l. Petra impugnava l'avviso contestando nel merito il modus operandi dell'Ufficio e chiedeva l'annullamento dell'avviso con condanna alla spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando tutto quanto argomentato dalla contribuente esponendo le circostanze di fatto alla base dell'accertamento, concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese della ricorrente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza del 10.6.2010 accoglieva il ricorso con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese liquidate in euro 10.000,00 oltre oneri fiscali e previdenziali.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate presentava atto di appello chiedendo in riforma della sentenza la conferma del proprio operato con condanna della s.r.l. Petra alla rifusione delle spese di lite. A sostegno dell'appello argomentava in merito alla correttezza delle ragioni ed alle circostanze di fatto poste alla base dell'avviso di accertamento.

Con tempestive controdeduzioni si costituiva la s.r.l. Petra deducendo l'inefficacia dell'appello in quanto notificato a soggetto ormai inesistente per avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese; concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'appello con rifusione delle spese di lite.

All'esito dell'odierno giudizio, svoltosi in pubblica udienza, il Collegio rileva l'improcedibilità dell'appello.

Invero, emerge dalla documentazione prodotta dalla s.r.l. Petra che la stessa, già posta in liquidazione, è stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 23.12.2010. La società è pertanto estinta a tutti gli effetti ed è quindi priva di legittimazione sostanziale e processuale.

Nulla in merito alle spese attesa la pronuncia di improcedibilità dell'appello.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, sezione 50, dichiara improcedibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - ufficio controlli.